

COMUNE DI SOVERATO

(Provincia di Catanzaro)



Regolamento Corpo di Polizia Locale

(Legge 07.03.1986 n. 65 e ss.mm.ii.)

(Legge Regionale del 07 aprile 2018 n. 15)

(REGOLAMENTO Regionale - N. 9 DEL 08 AGOSTO 2022)

(REGOLAMENTO Regionale - N. 11 DEL 20 OTTOBRE 2023)

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. **22** del 08 OTTOBRE 2024)

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Norme generali di condotta

Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di Polizia Locale

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza

Art. 5 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Art. 6 - Responsabilità del Settore di Polizia Locale

Art. 7 - Coordinamento dell'attività

Art. 8 - Compiti degli operatori di polizia locale

Art. 9- Compiti e doveri istituzionali - Richieste del personale

Art. 10- Protezione Civile ed Emergenze

Art.11 - Azioni positive

Art. 12 - Dotazione organica e configurazione della polizia locale

Art. 13 - Attribuzioni e doveri del Responsabile del Settore

Art. 14 - Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante e degli addetti al coordinamento e al controllo

Art. 15 – Saluto

Art. 16 - Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

Art. 17 - Obbligo di intervento e di rapporto

Art. 18 - Ordine di servizio

Art. 20 Articolazione dei turni

Art. 21 - Obbligo di permanenza in servizio

Art. 22 – Reperibilità

Art. 23 – Assenze dal servizio

Art. 24 - Congedo ordinario

Art. 25 – Uniforme

Art. 26 - Gradi, distintivi e decorazioni

Art. 27 - Cura della persona e dell'uniforme

Art. 28 - Servizio in abito civile

Art. 29 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Art. 30 – Arma d'ordinanza

Art. 31 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Art. 32 – Caratteristiche dei veicoli, mezzi e dotazioni tecniche

Art. 33 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

Art. 34- Cessazione del servizio

Art. 35 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

Art. 36 – Accertamenti sanitari.

Art. 37 - Servizi esterni extraistituzionali

Art. 38 – Encomi ed elogi.

Art. 39- Violazioni

Art. 40- Comunicazione del regolamento

Art. 41 Festa regionale della polizia locale

Art. 42 - Norma di rinvio

Art. 43 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Art. 44 - Abrogazione norme precedenti

Art. 45- Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge regionale del 07 aprile 2018 n. 15 e del regolamento - n. 9 del 08 agosto 2022 (Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 03/08/2022 - D.G.R. 364/2022 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 170 dell' 8 Agosto 2022) e del regolamento - n. 11 del 20 ottobre 2023(Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 13/10/2023 - D.G.R. 547/2023 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 231 del 23 Ottobre 2023), l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di Polizia Locale e di sicurezza urbana, le caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione, degli strumenti di autotutela.
2. Le norme di regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale senza distinzione di qualifica

Art. 2 - Norme generali di condotta

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella distinzione dei poteri politici da quelli gestionali, impartisce le direttive generali al Comandante, vigila sul buon andamento ed imparzialità del Servizio, sovrintendente all'intera attività istituzionale del Corpo, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli agenti di Polizia Locale, al di fuori di quelle previste per legge.
2. Il personale della polizia locale deve tenere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di Polizia Locale

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
 - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Operatori, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del Settore o del Corpo e agli addetti al coordinamento ed al controllo, ai sensi degli articoli 57 e 221, comma 3, del Codice di procedura penale. Assumono pertanto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo;
 - b) servizio di Polizia Stradale, come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tale senso: prevencono ed accertano gli illeciti relativi alla circolazione stradale; disciplinano il traffico anche tutelando e controllando in merito all'uso della strada; effettuano servizi di scorta ai fini della sicurezza della circolazione; effettuano rilievi tecnici riguardanti gli incidenti stradali;
 - c) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi della legge n. 65/1986, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza. Il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei richiesti requisiti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.

Art. 5 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità. Nei casi d'urgenza, la relativa disposizione, può essere impartita dal Comandante del Corpo che ne dà comunicazione al Sindaco non appena possibile.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 - Responsabilità del Settore di Polizia Locale

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.
Il Responsabile del Settore/Corpo risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

Art. 7 - Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 8 - Compiti degli operatori di polizia locale

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale debbono vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative emanate dalle autorità competenti ed in particolare alle norme di polizia urbana, rurale, edilizio-urbanistica, commerciale, sulle attività produttive e le attività soggette al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vigilando sull'ordine, la sicurezza e la quiete pubblica, sul patrimonio sia pubblico che privato e sul decoro.
2. Prestano soccorso nei casi disastri e calamità svolgendo anche funzioni ed operazioni di protezione civile di competenza comunale; operano nei servizi di vigilanza scorta rappresentanza nonché nei servizi d'ordine inerenti alle attività istituzionali del Comune;
3. Agli addetti al servizio di Polizia Locale sono attribuite funzioni di Polizia Amministrativa ed accertano gli illeciti amministrativi e penali curandone tutta la fase procedimentale di propria competenza. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

Art. 09- Compiti e doveri istituzionali - Richieste del personale

1. Il servizio di Polizia locale viene svolto con eguali compiti e funzioni con personale maschile e femminile. Gli appartenenti al Corpo osservano ogni dovere previsto dalle leggi e dai regolamenti, compresi quelli contrattuali e dal codice di comportamento del proprio Comune. Sono leali e corretti verso i cittadini, i propri superiori, i colleghi ed i sottoposti.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo all'osservanza del segreto e forniscono solo a chi ne abbia diritto in merito ad informazioni inerenti ai servizi od operazioni d'istituto.
3. Le richieste degli appartenenti al corpo di Polizia Locale sono presentate per via gerarchica. I relativi riscontri sono comunicati per iscritto e per via gerarchica.

Art. 10- Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Settore/Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.
2. Il comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale.

Art.11 - Azioni positive

1. Gli operatori di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne informative quale attività preventiva in materia di educazione stradale.

CAPO III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 12 - Dotazione organica e configurazione della polizia locale

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 13 - Attribuzioni e doveri del Responsabile del Settore

1. Al Responsabile del Settore di Polizia Locale/Comandante, competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 e 109/2° comma del TUEL 267/2000, quelli previsti da altre leggi regolamenti.

Art. 14 - Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante e degli addetti al coordinamento e al controllo

1. Il Comandante nomina, tra gli Agenti m u n i t i della qualifica di agente istruttore e di P.S., un ViceComandante che coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Egli deve in modo particolare:
 - a. sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al corpo di polizia locale;
 - b. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - c. sostituire il Comandante in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 15 – Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - a. per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - b. per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - c. per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 16 - Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
 - a. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
 - b. l'autosufficienza operativa;
 - c. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Art. 17 - Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Art. 18 - Ordine di servizio

1. Il Comandante, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art.2 della Legge n° 65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente. Gli appartenenti al Comando hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Articolo 19 – Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.
4. Ogni superiore gerarchico predispone gli ordini di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni vanno di norma impartite verbalmente solo in caso di controversia, le stesse verranno reiterate per iscritto.

- 5 L'ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestamente illegittimo.
- 6 Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le direttive tra personale di pari grado, saranno date da colui che ha maggiore anzianità nel grado.

Art. 20 Articolazione dei turni

Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/2018, la prestazione lavorativa svolta in turnazione, per il riconoscimento della relativa indennità, deve essere effettuata nell'arco del mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da risultare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, post-meridiano/serale/notturno, in relazione all'organizzazione funzionale del Comando di Polizia Locale. Non sarà necessariamente prevista la continuità temporale lavorativa ai fini del riconoscimento dell'indennità.

L'articolazione oraria dei servizi del Corpo di P.L. è suddivisa in due turni standard come di seguito indicato: • 1° turno: antimeridiano; • 2° turno pomeridiano;

Per circostanze straordinarie che impongano, in via del tutto eccezionale in relazione ad ineludibili esigenze di servizio, la copertura di orari diversi da quelli su indicati, in particolar modo nel periodo estivo, in occasione di grandi eventi, emergenze, attività di sgombero ed altro, il Comando potrà disporre turni di lavoro ulteriori, serali e notturni.

Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione in turno dell'orario di servizio, all'operatore della Polizia Locale è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti dal CCNL.

L'indennità è riconosciuta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

Art. 21 - Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 22 – Reperibilità

1. Per pronta reperibilità si intende l'obbligo del dipendente di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o servizio in casi che richiedono interventi urgenti di necessità operative non programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o con prestazioni di lavoro straordinarie.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. All'interno del servizio ai fini della reperibilità, il dirigente competente, attraverso propri atti gestionali, individua il personale da inserire nel turno di servizio di reperibilità, definendo gli orari del suddetto servizio;
4. Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato il criterio della partecipazione volontaria. Ove ciò non sia effettivamente possibile, la copertura del servizio di reperibilità viene garantita anche attraverso la diretta individuazione dal parte del dirigente.
5. La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento ai giorni festivi e alle festività infrasettimanali civili e religiose.
6. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata o per motivi personali documentati.
7. La relativa indennità sarà quella prevista dal CCNL e dalle norme vigenti in materia.
 8. I turni di reperibilità non possono essere superiori, al numero previsto dall'Amministrazione.

Art. 23 – Assenze dal servizio.

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio, da cui dipende l'appartenente al Corpo.
2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro. Comunque la relativa giustificazione scritta deve pervenire nei termini previsti dalla legge.

Art. 24 - Congedo ordinario.

1. Gli appartenenti al Corpo della P.M. usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti dalla normativa contrattuale.
2. Il congedo ordinario è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato per il Comandante, dal Comandante per tutti gli altri dipendenti sotto ordinati.
3. La richiesta di congedi va inoltrata alla unità operativa di appartenenza, almeno sette giorni prima della data d'inizio dello stesso, ad eccezione della richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per i quali sufficiente chiederne autorizzazione alla propria unità operativa a mezzo telefono, senza anticipo. La richiesta dei congedi deve essere accolta, tenendo conto della esigenza di servizio.

CAPO IV **UNIFORME E MEZZI IN DOTAZIONE**

Art. 25 - Uniforme

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione come da Regolamento n. 09/2022 Allegato B;
2. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli accessori, agli appartenenti al Servizio Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Calabria.
3. Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.
4. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata fuori dai casi previsti nell'articolo successivo.

Art. 26 - Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Calabria ed in particolar modo a quanto stabilito dall'Allegato C del Regolamento n 09/2022 e dall'Allegato A del Regolamento regionale n. 11/2023.
2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Art. 27 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia Locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Avranno inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.

2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocimento al prestigio della Polizia Locale;
3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.

Art. 28 - Servizio in abito civile.

1. L'utilizzo d'abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile dell'Area e comunicato al Sindaco.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:
 - A. per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Comandante al Sindaco o suo delegato;
 - B. in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati dal Comandante in accordo con il Sindaco o suo delegato;
 - C. quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 29 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Calabria, i relativi accessori e strumenti di autotutela mediante appositi stanziamenti nel Piano Annuale delle Risorse e degli Obiettivi attribuiti al Responsabile dell'Area.
2. Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti nel presente regolamento. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dal Regolamento Comunale per l'armamento.
3. Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal distanziatore. Gli appartenenti alla polizia locale sono dotati di spray difensivo, distanziatore e manette.
 - Gli spray antiaggressione, per come previsto dall'Allegato A del Regolamento Regionale 09/2022 consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, di capacità non superiore a 120 millilitri di soluzione contenenti "oleoresin capsicum" funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. Non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali.
Gli stessi non devono provocare lesioni permanenti all'uomo e/o agli animali; tale caratteristica deve essere garantita da apposita documentazione attestata dal produttore.
Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.
Lo spray antiaggressione dovrà essere portato dal personale di Polizia Locale mediante applicazione sul cinturone d'ordinanza.
 - I distanziatori, consistono in dispositivi di colore bianco o nero, di materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi cinquecento e di lunghezza compresa tra i quaranta ed i sessanta centimetri, non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e d'impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Alle loro estremità devono essere apposte delle impugnature, complete di anello e laccio di ritenzione per il fissaggio al cinturone operativo dell'operatore di Polizia.

Art. 30 – Arma d'ordinanza.

1. Gli appartenenti al Corpo di P.M. sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal D.M.I. del 4 marzo 1987.
2. L'arma può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e in tutti quelli previsti dalla legge penale.
3. Gli operatori vengono addestrati all'uso dell'arma, durante il corso iniziale di formazione professionale e devono effettuare almeno un'esercitazione di tipo annuale.
4. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.
5. Il Comando esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.
6. L'arma viene ritirata dal Comando in caso di sospensione dal Servizio.

Art. 31 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.
3. I veicoli in dotazione devono essere adoperati esclusivamente dagli appartenenti al Corpo per ragioni di servizio e per quanto altro previsto nel presente Regolamento
4. Il Comandante dispone per la buona conservazione, la manutenzione, la perfetta efficienza e l'uso dei veicoli per il tramite del Responsabile dell'Autoparco
5. E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Municipale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante, salvo i casi espressamente disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme vigenti
6. I veicoli devono essere allestiti con i colori d'istituto e devono essere dotati dei dispositivi supplementari visivi ed acustici, quali lampeggiante e sirena, di cui al vigente Codice della Strada, nonché di ricetrasmittente
7. Secondo le valutazioni del Comandante il parco veicoli può essere dotato di alcuni veicoli senza i colori d'istituto, da impiegare per determinate attività e servizi.

Art. 32 – Caratteristiche dei veicoli, mezzi e dotazioni tecniche

Ai veicoli e mezzi in dotazione alla Polizia Locale sono applicati le seguenti caratteristiche previste dall'Allegato A del regolamento Regionale n. 09/2022:

Colore "bianco" con fasce rifrangenti e le scritte "POLIZIA LOCALE" di colore blu, seguite dal logo della Regione Calabria.

Le bande, di colore blu per la Polizia Locale sono costituite da materiale retroriflettente autoadesivo che rispetti, anche sotto il profilo colorimetrico e fotometrico, le prescrizioni previste per l'omologazione ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 104, recepito in Italia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2004 (Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi).

Sul cofano sono riportate due bande di colore blu che partono dai vertici superiori dello stesso e convergono fino all'inizio della calandra anteriore, proporzionate alle dimensioni del cofano con al centro il logo dell'Ente di appartenenza.

Il parabrezza riporta la scritta "POLIZIA LOCALE" in bianco, privo di simboli. Sul tetto, è posizionato il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

Sui montanti posteriori destro e sinistro è riportato il numero del veicolo in caratteri bianchi cerchiati di blu o di verde.

Sulla parte inferiore delle fiancate è riportato in colore blu la scritta “Comune di Soverato (in carattere minuscolo, nome proprio dell’ente in caratteri maiuscoli).

Sulle bande blu poste sulle fiancate, accanto alla scritta POLIZIA LOCALE, sono riportati i loghi dell’Ente di appartenenza e della Regione Calabria.

Il font da utilizzare per le scritte sulle autovetture è “Helvetica New LT Com 77 Bold Condensed Oblique grassetto”.

Sirena bitonale e luci aggiuntive blu lampeggianti da inserire alla base del cruscotto e del lunotto posteriore.

Tutti i veicoli della Polizia Locale dovranno obbligatoriamente essere dotati di una targa di servizio e qualsiasi veicolo (motociclo, ciclomotore, velocipede, natante) dovrà rispettare le caratteristiche previste dall’Allegato A del regolamento 09/2022.

Art. 33 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di P.M. sono muniti di una tessera di servizio fornita dal Comando, che certifica l’identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di Agente di P.S. e di quanto altro previsto dalle normative vigenti in materia.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la tessera di servizio, anche fuori dal servizio.

Art. 34- Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato fatti salvi diversi accordi tra l’Amministrazione Comunale e l’interessato o altro soggetto.
2. In questo caso il Responsabile del Settore dovrà richiedere, tenendo conto dell’utilizzo e dell’obsolescenza del materiale, il rimborso di parte della spesa sostenuta per l’acquisto.

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI,

Art. 35 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L’ambito ordinario dell’attività è quello del territorio comunale dell’ente di appartenenza o del territorio dell’ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall’art. 4 della Legge Quadro 65/86.
3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni Comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Art. 36 – Accertamenti sanitari.

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute. Gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell’efficienza, da determinati servizi del Corpo a seguito di certificazione medica dell’Amministrazione Sanitaria.
2. In caso di infermità fisica irreversibile, o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d’ufficio compatibili con il loro stato di salute.

Art. 37 - Servizi esterni extraistituzionali

1. Previo autorizzazione del Sindaco potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni Comunali o terzi richiedenti. I servizi, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza, verranno autorizzati dal Responsabile del Servizio per gli agenti e dal Sindaco per il Responsabile del Servizio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Encomi ed elogi.

1. Gli appartenenti al Corpo, che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, saranno premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
- d) medaglia di riconoscimento di lungo comando;

Potranno fregiarsi con l'onorificenza prevista dall'anzianità di servizio nonché con il nastrino Covid e di tutte le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano

Art. 39- Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 40- Comunicazione del regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il Presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Calabria.

Art. 41 Festa regionale della polizia locale

1. È istituita dalla Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale.
2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Art. 42 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:
 - a. della Legge quadro n. 65/86;
 - b. Legge Regionale del 07 aprile 2018 n. 15;
 - c. Regolamento regionale n. 09/2022
 - d. Regolamento Regionale n. 11 del 20 ottobre 2023

- e. dello Statuto Comunale;
- f. del regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
- g. del D.M. n. 145 del 4 marzo
- h. del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 43 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge 65/1986 che così recita : “ I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia Locale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento ”e, preso atto che il numero di Agenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale , alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è di almeno sette unità si istituisce il Corpo di Polizia Locale.

Art. 44 - Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti, la materia, e ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.

Art. 45- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.